



COMUNE DI GIARDINELLO

Libero Consorzio Comunale di Palermo

COPIA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 26/09/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA IUC-COMPONENTE IMU (Imposta Municipale Unica)

L'anno duemilaquattordici il giorno Ventisei del mese di Settembre alle ore 16,35 e seguenti, nella sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con D.P.R. dell'11.08.2014, registrato dalla Corte dei Conti il 20.08.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.08.2014 n. 199, in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000

Sono presenti/assenti i Sigg. :

		Presenti	Assenti
Dr.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola	Vice Prefetto	X	
Dr.ssa Catia Colautti	Vice Prefetto aggiunto	X	
Dr.ssa Claudia Poletti	Funzionario economico finanziario	X	

Partecipa alla riunione la Dr.ssa Anna Maria Orlando in qualità di Segretario Comunale titolare della sede di segreteria.

PROPOSTA

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA IUC– COMPONENTE IMU (Imposta Municipale Unica).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'articolo, comma 639 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali del tributo per i servizi indivisibili (TASI), anch'essa di natura patrimoniale che tiene conto di una componente riferita ai servizi, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Considerato che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare regolamenti separati per le suddette componenti della IUC al fine di rendere più agevole la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il coacervo di tributi comunali.

Visto la delibera di C.C. n.51 del 09/10/2012, con la quale è stato approvato il regolamento sull'IMU con decorrenza 01/01/2012.

Atteso che l'istituzione della IUC dal 2014 lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU prevista dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 apportando le seguenti modifiche:

- A partire dal 2014 l'applicazione dell'IMU entra a completo regime (art.1 comma 707, Legge147/2013);
- L'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota del 4 per mille con possibilità di aumento o riduzione di due punti percentuali e la deduzione di euro 200,00, con possibilità da parte dei Comuni di aumentarla fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (art.1, comma 707, Legge147/2013);
- I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari.
 1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
 2. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
 3. l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

- L'IMU non si applica altresì:
 1. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 2. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

3. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (art.1, comma 707, Legge147/2013)
5. per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola la base imponibile dell'imposta municipale propria e costituita dal valore dell' immobile determinato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, il moltiplicatore pari a 75 (art.1 comma 707, Legge 147/2013)

Ritenuto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto, dall'allegato schema di Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo.

Visti:

- 1) l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il quale stabilisce che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- 2) l'art.27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- 3) l'art.1, comma 169 della Legge n. 296/2006, il quale prevede che se le deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali siano approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- 4) l'art.32, comma 2 della l. n. 142/90 come recepita nel territorio della Regione siciliana, attribuisce all'organo consiliare dell'Ente la competenza in materia di istituzioni e ordinamento dei tributi;
- 5) l'art.13, comma 11, del D.Lgs. n.201/2011 secondo il quale le deliberazioni di approvazioni delle aliquote e delle detrazioni nonché, i regolamenti, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui l'art.52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/97
- 6) il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Febbraio 2014 il quale stabilisce che, per l'anno 2014, è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art.151 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti

locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, con D.M del 29/04/2014 è stato differito al 31/07/2014 e con D.M del 18/07/2014 è stata ulteriormente differito al 30/09/2014 il termine per deliberare il Bilancio

VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali (O.R.EE.LL.);
VISTI gli artt. 10 e 33 dello Statuto Comunale;

PROPONE

Alla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale

- 1) **Di approvare**, per le motivazioni di cui in premessa, lo **schema di “ REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA IUC - COMPONENTE IMU (Imposta Municipale Unica)”**, predisposto dal competente ufficio comunale, composto da n.25 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di dare atto** che il “Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria – IMU” di cui in premessa, ove definitivamente approvato, avrà effetto dal 1 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge n.448/2001 e dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006;
- 3) **Di dare atto** che le deliberazioni relative a approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti e relative variazioni, saranno inviate esclusivamente in via telematica al “Portale del federalismo fiscale” per la pubblicazione nel sito informatico giusta comunicazione del MEF – Prot. 4033/2014 del 2802/2014 e che l'inserimento costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo d'invio di cui al combinato disposto di cui all'art.52, comma2, del D.Lgs. n. 446/97;
- 4) Di pubblicare la deliberazione sulla presente proposta nel sito istituzionale dell' Ente;
- 5) Di dichiarare la presente proposta di deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art. 12 della L.R. 44/91, considerata la scadenza normativamente prevista(30 settembre 2014).

Giardinello li 26/09/2014

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Rag. Salvatore Pavone

Pareri espressi sulle proposte di deliberazione del C.C. e della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 recepito con L.R. 48/91, integrato dall'art. 2 della L.R. 30/2000 ed art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000

SETTORE AMMINISTRATIVO o TECNICO **Controllo di regolarità tecnica ed amministrativa**

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.r. 30/2000, e dell'articolo 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

- ⊗ esprime parere favorevole riguardo alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione;
- esprime parere non favorevole riguardo alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione, per la seguente motivazione

Giardinello li, 26/09/2014

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Rag. Salvatore Pavone

SETTORE FINANZIARIO
Controllo di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.r. 30/2000, e dell'articolo 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale:

- ⊗ esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
- esprime parere non favorevole riguardo alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, per la seguente motivazione:

Giardinello li, 26/09/2014

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Rag. Salvatore Pavone

SETTORE FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 147bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, attesta l'esistenza della copertura finanziaria riguardo alla presente proposta di deliberazione.

Giardinello li, 26/09/2014

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Rag. Salvatore Pavone

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile di Settore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.r. 30/2000, e dell'articolo 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del Settore Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.r. 30/2000, e dell'articolo 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Revisore unico ricevuto in data 26.09.2014 prot. n 8096;

Attesa la propria competenza;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta di deliberazione, avente per Oggetto: "Approvazione regolamento comunale per la disciplina della IUC – componente IMU (Imposta Municipale Unica);
- Con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, la Commissione Straordinaria delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. n.44/1991.



Comune di Giardinello

Libero Consorzio Comunale di Palermo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA IUC –
COMPONENTE IMU (Imposta
Municipale Unica)**

INDICE

	DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	
Art. 2 -	<i>Presupposto del tributo</i>	
Art. 3 -	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione</i>	
Art. 4 -	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 5 -	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>	
Art. 6 -	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	
Art. 7 -	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	
Art. 8 -	<i>Riduzione per i terreni agricoli</i>	
Art. 9 -	<i>Aliquote e detrazioni</i>	
Art. 10 -	<i>Detrazione per l'abitazione principale</i>	
Art. 11 -	<i>Fattispecie equiparate all'abitazione principale</i>	
Art. 12 -	<i>Esenzioni</i>	
Art. 13 -	<i>Quota statale del tributo</i>	
Art. 14 -	<i>Versamenti</i>	
Art. 15 -	<i>Dichiarazione</i>	
Art. 16 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art. 17 -	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 18 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 19 -	<i>Accertamento con adesione</i>	
Art. 20 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 21 -	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 22 -	<i>Contenzioso</i>	
Art. 23 -	<i>Importi minimi</i>	
Art. 24 -	<i>Norma di rinvio</i>	
Art. 25 -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

ART. 1
OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Giardinello dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Giardinello. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Giardinello in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 2
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 3
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei

luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati e di aree fabbricabili, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

ART. 5 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i

moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

ART. 6

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione come stabilito dal comma 5 dell'art.5 del dlgs n.504 del 30.12.1992, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune allo scopo di fornire supporto tecnico utile agli adempimenti degli uffici, indirizzo e non obbligo verso i contribuenti, che debbono provvedere autonomamente alla liquidazione dell'imposta dovuta per il corrente anno impositivo, nonché di limitare il potere di accertamento del comune, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri volti a ridurre l'insorgenza del contenzioso.

3. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

4. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente e non impedisce al comune, in caso di omessa dichiarazione e omesso versamento o nel caso in cui il valore dichiarato sia inferiore al valore di stima di cui al comma 2, di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenendo conto di eventuali elementi desumibili da perizie di stima ovvero di atti idonei al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

ART. 7

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una

dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

ART. 8 RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente €6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

ART. 9 ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono istituite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di variare annualmente, secondo quanto previsto dallo statuto comunale, le aliquote del tributo e la misura delle detrazioni entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 10
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

ART. 11
FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono comprese nella definizione di abitazione principale le tipologie assimilate alla stessa:
 - L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze.
 - L'unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato italiano a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze.
 - L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.

ART. 12
ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dal tributo gli immobili in fase di costruzione definiti in categoria F/03.
5. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della

dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

6. Sono esenti dal tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 86, L. 549/1995, i fabbricati e gli immobili adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi.

ART. 13 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.

3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 14 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. I comuni possono considerare regolarmente effettuati i versamenti di un contitolare per conto di un altro.

ART. 15 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

ART. 16 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. *I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al Comune per qualsiasi tributo comunale..*
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 17 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, il Sindaco designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. Il Sindaco può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 18 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

6. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di euro 20,00.

ART. 19
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'articolo 50 della Legge 27/12/1997 n.449, si applica all' IMU l'istituto dell'accertamento con adesione.

ART. 20
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 15, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa

ART. 21
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 15, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 22
CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 546/92 e s.m.i..

Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

ART. 23
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad €12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 24
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 25
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

COMUNE DI GIARDINELLO
 PROV. DI PALERMO

26 SET. 2014

PROT. N. 8096

**COMUNE DI GIARDINELLO
 (PROV. DI PALERMO)**

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE

**Oggetto: Parere al regolamento comunale per la disciplina della IUC - Componente IMU
(Imposta Municipale Unica)**

L'anno 2014 il giorno 25 del mese di settembre, il Revisore Legale dei Conti del Comune di Giardinello (PA), dott. Marcello Barbaro

VISTI

- La proposta di deliberazione, corredata dal regolamento, predisposta dal settore Economico Finanziario inviato al sottoscritto revisore in data 18.09.2014, prot. 7831;
- Lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità del Comune di Giardinello;
- Il DLG n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede, secondo l'articolo 7, l'adozione, da parte dei Comuni, di regolamenti in materie di propria competenza nel rispetto della Legge e dello Statuto;
- La legge n. 147/2013, comma 639, che ha istituito l'Imposta Comunale Unica (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Unica (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI)

PRESO ATTO

- Che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare regolamenti separati per le componenti della IUC sopra esposte.

ESPRIME

**PARERE FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO
 INERENTE L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)**

Giardinello, il 25 settembre 2014

Il Revisore Unico dei Conti
 Dott. Marcello Barbaro



Firmati all'originale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to Dr.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola F.to Dr.ssa Catia Colautti F.to Dr.ssa Claudia Poletti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Orlando Anna Maria

Reg. Pubbl. N.679 REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata ai sensi art. 12 della L.R. n. 15/2011 nell'Albo pretorio on line sul web istituzionale di questo Comune in data 26 Settembre 2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.11 della L.R. n. 44/1991.

Giardinello, lì 26/09/2014

L'addetto alla pubblicazione

F.to Sig.Virgadamo Rosario

CERTIFICATO DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Giardinello, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr.ssa Orlando Anna Maria)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico sul sito web di questo Comune il giorno _____ per quindici giorni consecutivi ad ogni effetto di pubblicità legale ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 12 commi 2 e 3 della L.R. n.. 5/2011.

Giardinello, lì _____

L'addetto alla pubblicazione
(Sig.Virgadamo Rosario)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr.ssa Orlando Anna Maria)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi di quanto disposto del comma 1 dell'art. 12 della L.R. 03/12/1991 n. 44. giusta circolare dell'Assessorato Enti Locali del 24.03.2003, pubblicata G.U.R.S. n. 15 parte I del 04.04.2003.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991
Giardinello lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr.ssa Orlando Anna Maria)